PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

5 marzo 2003 B5-0163/2002

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito della dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento

da Caroline Lucas, Raina A. Mercedes Echerer, Monica Frassoni, Pierre Jonckheer, Per Gahrton, Alexander de Roo, Claude Turmes, Eurig Wyn

a nome del gruppo Verts/ALE

sull'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) nel quadro dell'OMC, compresa la diversità culturale

RE\491561IT.doc PE 328.834

IT

B5-0163/2002

Risoluzione del Parlamento europeo sull'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) nel quadro dell'OMC, compresa la diversità culturale

Il Parlamento europeo,

- visto l'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS),
- visto il paragrafo 15 (Servizi) della Dichiarazione ministeriale di Doha del 14 novembre 2001.
- viste le richieste presentate dalla Comunità europea ad altri membri dell'OMC per una ulteriore liberalizzazione dei servizi,
- viste le richieste presentate da altri membri dell'OMC alla Comunità europea,
- viste le proposte di offerte iniziali che la Comunità europea intende presentare ad altri membri dell'OMC,
- visto l'articolo 133 come modificato dal trattato di Nizza,
- A. considerando che la sensibilità del commercio dei servizi è riconosciuta dall'articolo 133 del trattato di Nizza mediante il mantenimento di una competenza condivisa tra la Comunità e gli Stati membri per gli accordi nei settori degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, di servizi didattici, nonché di servizi sociali e relativi alla salute umana;
- B. considerando che la fornitura di servizi pubblici costituisce un fattore importante della coesione economica, sociale e ambientale, nonché uno strumento di democrazia;
- C. considerando che è, pertanto, necessario che le autorità e le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale mantengano la capacità di regolamentare i servizi pubblici (come l'istruzione, l'assistenza sanitaria, i trasporti pubblici, la distribuzione idrica e la gestione dei rifiuti) onde mantenere gli standard sociali ed ambientali, liberi dai vincoli del GATS;
- D. considerando che servizi pubblici esclusi dal GATS sono definiti all'articolo I, paragrafo 3 come i servizi forniti nell'esercizio dell'autorità governativa, vale a dire forniti non su una base commerciale e nemmeno in concorrenza con uno o più fornitori di servizi;
- E. considerando che l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma che "l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica" e considerando che l'esigenza di conservare e proteggere tali valori sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea deve prevalere sugli interessi commerciali;
- F. considerando che la Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale sottolinea che "le specificità di beni e servizi culturali che, quali vettori di identità, valori e significati, non devono essere trattati come semplici prodotti o merci di consumo"

- (articolo 8) e che "le sole forze del mercato non possono garantire la conservazione e la promozione della diversità culturale, che è la nuova chiave dello sviluppo umano sostenibile" (articolo 11);
- G. considerando che dagli impegni GATS, una volta assunti, ci si può svincolare solo in circostanze estremamente onerose e considerando che i nuovi impegni proposti vengono resi disponibili alla consultazione e al controllo pubblico e parlamentare solo una volta finalizzati;
- H. considerando che l'Unione europea deve mantenere coerenza tra le richieste che presenta agli altri paesi e le offerte che è disposta a fare per il proprio settore dei servizi, per non applicare due norme differenti;
- I. considerando che l'articolo IV, paragrafo 3 del GATS richiede che si tenga particolarmente conto della grave difficoltà con cui i paesi meno sviluppati possono accettare impegni specifici negoziati in considerazione della loro particolare situazione economica e delle loro necessità di sviluppo, commerciali e finanziarie;
- J. considerando che il mandato a negoziare nel quadro dell'OMC, conferito alla Commissione dal Consiglio, risale al 1999, prima di Seattle, e dovrebbe essere ora rivisto;

Trasparenza e controllo democratico

- 1. sottolinea che non esistono disposizioni costituzionali nell'Unione Europea ai sensi delle quali questo Parlamento può effettuare un controllo approfondito delle proposte della Commissione e considera quanto sopra esposto come un chiaro esempio del deficit democratico all'interno dell'Unione e un serio atto d'accusa nei confronti della struttura del potere interistituzionale;
- 2. segnala, soprattutto nel contesto della diminuzione dei poteri dei parlamenti nazionali in questo settore, la necessità che questo Parlamento svolga un ruolo più incisivo nella definizione della politica commerciale esterna, compresa la supervisione dei negoziati e la conclusione di accordi commerciali internazionali;
- 3. ritiene irragionevole che la Commissione continui a negoziare, nel quadro dell'OMC, sulla base di un mandato conferitole dal Consiglio nel 1999 e che, soprattutto nel settore del commercio dei servizi, dove le implicazioni e le complessità del GATS sono ora più chiare, il Consiglio dovrebbe fornire nuove istruzioni alla Commissione; esprime l'auspicio di essere associato strettamente alla formulazione di tale mandato;
- 4. riconosce che la Commissione ha effettuato uno sforzo limitato nella condivisione di informazioni generali in materia di negoziati GATS, ma afferma che non si tratta in alcun caso di un processo approfondito di consultazione con il Parlamento; sottolinea la sua convinzione che la legittimità democratica di tali negoziati richieda una partecipazione attiva ed informata dei parlamentari, sia a livello europeo che a livello nazionale;
- 5. sottolinea che, in seno all'Unione europea, il controllo pubblico e il dibattito in materia di GATS sono stati condotti quasi interamente sulla base di esemplari di richieste e di offerte ottenuti grazie a "fughe" e messi a disposizione da organizzazioni non governative, il che

non fa altro che aggiungere un forte elemento ironico al processo;

Servizi pubblici e definizione delle politiche pubbliche

- 6. comprende perfettamente la viva inquietudine della popolazione quanto alla definizione estremamente limitata dei servizi pubblici esclusi dal GATS e chiede, pertanto, l'adozione di un emendamento o di una disposizione d'interpretazione per precisare il legittimo campo d'applicazione delle norme e dei regolamenti nazionali;
- 7. ritiene che il nuovo mandato della Commissione dovrebbe rendere esplicito il diritto delle autorità e delle istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale di regolamentare i servizi pubblici (come l'istruzione, l'assistenza sanitaria, i trasporti pubblici, la distribuzione idrica e la gestione dei rifiuti) al fine di mantenere standard sociali ed ambientali, liberi dai vincoli del GATS;
- 8. auspica che diritto di regolamentare venga definito in modo più preciso e definitivo per servire l'interesse pubblico e non essere soggetto all'applicazione di criteri commerciali, come, ad esempio i criteri di necessità o le misure commerciali meno restrittive;

Impatto sui paesi in via di sviluppo

- 9. invita l'Unione europea ad astenersi dal presentare ai paesi in via di sviluppo o ai paesi meno sviluppati richieste volte ad una ulteriore liberalizzazione dei servizi fintantoché non disponga di valutazioni di impatto sostenibile che dimostrino un chiaro beneficio per i paesi in questione;
- 10. riconosce che la capacità di taluni paesi in via di sviluppo o meno sviluppati di regolamentare i settori dei servizi che sono stati precedentemente sotto il controllo o di proprietà pubblica può essere limitata o addiritturassente e chiede, pertanto, che l'Unione europea non chieda in alcun caso un'ulteriore liberalizzazione di tali settori;
- 11. sottolinea ulteriormente che numerose richieste presentate dall'Unione Europea, segnatamente per quanto riguarda il controllo degli investimenti, richiederebbero l'abolizione di legittime misure di protezione istituite dai paesi in via di sviluppo;
- 12. insiste affinché taluni settori dei servizi, come quello idrico ed igienico, abbiano uno status speciale nei paesi in via di sviluppo o meno sviluppati, poiché essi hanno un impatto diretto e importante sulla vita quotidiana delle persone e richiedono, pertanto, una tutela speciale nei confronti dello sfruttamento;
- 13. apprende che il Consiglio dell'OMC per il commercio dei servizi non ha avviato, come richiesto ai sensi dell'articolo XIX, paragrafo 3 del GATS, una valutazione del commercio dei servizi in termini generali e su base settoriale con riferimento agli obiettivi del presente Accordo e ritiene, pertanto, che tali valutazioni dovrebbero essere effettuate e pubblicate prima del completamento dei negoziati in corso;

Diversità culturale

14. sottolinea l'importanza della diversità culturale, la necessità di rispettare le diversità nazionali e regionali e di mettere in luce il patrimonio culturale comune; ogni Stato

PE 328.834 4/5 RE\491561IT.doc

- membro dovrebbe disporre della flessibilità giuridica per adottare tutte le misure necessarie nei settori delle politiche culturali ed audiovisive, volte a conservare e a promuovere le diversità culturali;
- 15. sottolinea che i servizi e i beni culturali sono diversi dagli altri beni e servizi e richiedono un trattamento diverso negli accordi commerciali internazionali che li distingua dai beni di consumo di massa;
- 16. invita la Commissione a mantenere la possibilità che la Comunità, i suoi Stati membri e le sue regioni conservino e sviluppino la propria capacità di definire ed attuare politiche nei settori culturali ed audiovisivi, al fine di preservare la propria diversità culturale;
- 17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, agli Stati membri dell'UE, alla Commissione e al Direttore generale dell'OMC.